

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**SEDE DI ROMA**

**Sez. 3 bis –R.G. 8779/2024**

**Camera di consiglio del 5 settembre 2024**

**ATTO DI INTERVENTO IN GIUDIZIO AD OPPONENDUM**

per sigg.ri **FRANCESCO ADDUCE** [REDACTED]; **Simona DELLE PIANE** [REDACTED]; **ALESSIA GRASSINI** [REDACTED]; **Nicola GRECUCCIO** [REDACTED]; **Antonietta Maria MANNA** [REDACTED]; **Flora Gesumina MARASCIULO** [REDACTED]; **Claudia MICALIZIO** [REDACTED]; **ANNARITA RUNGETTI** [REDACTED]; **Anna SIRAGUSA** [REDACTED]; **ELISABETTA ZANICHELLI** [REDACTED] rappresentati e difesi, giuste procure da considerarsi apposte in calce al presente atto, dagli Avv.ti Prof. **Aldo Sandulli** [REDACTED] e **Benedetto Cimino** [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**- Interveniente *ad opponendum***

**Contro**

**-il sig. Giuseppe ALBERTI** ed altri, rappresentati e difesi, nel presente giudizio dall'Avv. **Ettore Nesi** [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

- Ricorrenti

**E nei confronti**

**-del Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato e legalmente domiciliato presso [REDACTED]

- Amministrazione resistente

**Nel procedimento R.G. n. 8779/2024**

**proposto dai suddetti ricorrenti per l'annullamento e/o riforma del d.m. n. 107/2023 e atti successivi, inerente tra l'altro a profili di costituzionalità del c.d. "concorso riservato" per l'accesso alla dirigenza scolastica.**

***PREMESSA***

I ricorrenti chiedono l'annullamento della graduatoria di merito del c.d. "concorso riservato" per l'accesso alla dirigenza scolastica. Essi sollevano, tra l'altro, profili di costituzionalità della norma che ha autorizzato tale procedura.

Gli odierni Intervenienti sono tutti partecipanti a tale procedura; essi hanno positivamente affrontato e superato la prova concorsuale e sono quindi regolarmente inseriti nella graduatoria finale di merito (**doc. 1**).

Gli Intervenienti sono quindi controinteressati diretti; non essendo stati ancora invocati in giudizio, hanno però interesse a partecipare sin da subito, senza attendere prossime integrazioni del contraddittorio.

1) Nel merito, gli Intervenienti si riservano di svolgere le proprie difese nel prosieguo del giudizio. In ordine alla costituzionalità delle disposizioni che hanno autorizzato la procedura riservata è quindi sufficiente anticipare quanto segue.

Innanzitutto, si è in presenza di disposizioni del tutto simili ad altre precedenti, che sono intervenute in materia, con le stesse modalità ed effetti. Da ultimo, era

stata la legge n. 107 del 2015, c.d. “buona scuola” che aveva introdotto un concorso riservato per quanti avessero contenziosi pendenti (vedi art. 1, commi 87 e ss.).

Tale procedura fu oggetto, come noto, di scrutinio di costituzionalità. La Corte, con sent. 2 maggio 2019, n. 106, qualificò quella disciplina come una “speciale procedura selettiva di dirigenti scolastici”, legittimata e giustificata da esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di efficacia dell’azione amministrativa – e ciò (a fronte di una compressione non irragionevole del diritto di accesso al pubblico impiego e del principio del concorso).

Medesime valutazioni valgono anche per la odierna procedura riservata.

Sul piano della efficacia della azione amministrativa, essa ha posto fine ad un contenzioso diffusissimo, che avrebbe potuto negativamente incidere sulla regolare gestione delle politiche scolastiche.

Sul piano dell’accesso al pubblico impiego, il “concorso riservato” non ha costituito l’unico canale di accesso, ma si è affiancato, in posizione subordinata, al concorso “ordinario”, che è stato indetto nei medesimi tempi.

Sul piano della selettività, infine, il “concorso riservato” (a differenza di quanto avvenuto in passato), non è stato una semplice “stabilizzazione”, in ruolo di quanti avevano un contenzioso pendente, ma una procedura concorsuale vera e propria, con migliaia di partecipanti ed una impegnativa prova di esame, che ha creato una forte selezione tra i candidati.

Conclusivamente, il legislatore, nel caso di specie, ha correttamente bilanciato le varie esigenze in gioco, dando vita ad una disciplina certamente rispettosa dei limiti stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale in materia.

**2)** Il ricorso avversario si manifesta, altresì, privo di esigenze cautelari. Da una sospensione della graduatoria di merito del c.d. “concorso riservato”, infatti, essi non trarrebbero alcun immediato beneficio.

I ricorrenti, inoltre, non hanno nemmeno dimostrato in che modo – e se – la graduatoria dei controinteressati possa danneggiare la loro posizione in

concreto.

In ogni caso, essi potranno conseguire piena soddisfazione per i propri pretesi diritti all'esito del giudizio di merito, laddove a loro favorevole.

**P.Q.M.**

Si chiede all'ecc.mo Tribunale amministrativo adito, di rigettare l'avverso ricorso in quanto inammissibile ed infondato.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Roma, 30 agosto 2024

Prof. Avv. Aldo Sandulli

Avv. Benedetto Cimino

